

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, una società a responsabilità limitata denominata "Ponte Servizi S.R.L.".

Ai fini dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c), D. Lgs. 267/2000, non esiste alcun rapporto sostanziale di terzietà tra gli enti pubblici locali soci e la società, essendo quest'ultima soggetta ad un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione da parte dell'Amministrazione controllante.

In virtù di tale rapporto la società "Ponte Servizi S.R.L." non possiede pertanto alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione controllante.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società ha sede in Ponte nelle Alpi (BL).

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale trasferimento della sede, sempre nell'ambito del territorio del Comune di Ponte nelle Alpi.

3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'erogazione e la gestione dei seguenti servizi pubblici locali affidati in via esclusiva, e relative attività connesse, complementari ed affini ai sensi di legge:

a) attività ed interventi in materia di raccolta, trasporto, spazzamento dei rifiuti, in tutte le forme, fasi e processi che possano far conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia;

b) smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili a mezzo di uno o più dei seguenti processi: riciclaggio, compostaggio, incenerimento ed interrimento sanitario od altro ammesso dalle vigenti leggi;

c) costruzione e gestione di impianti fissi e di attrezzature mobili per l'esercizio dei servizi di cui sopra, nonché applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti specifici, ivi compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque di fognatura;

d) ogni attività connessa con i servizi di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la raccolta separata della carta, del vetro e dei materiali di recupero in genere, oltre che di quelli espressamente previsti da apposite norme di legge, nonché la loro commercializzazione o idonea innocuizzazione e l'acquisto, la distribuzione, l'installazione e la manutenzione di macchine, attrezzature e materiali di consumo;

e) prestazione di servizi di cui alle lettere precedenti anche a favore di privati produttori di rifiuti speciali, alle condizioni previste dalle norme vigenti;

f) promozione, coordinamento ed attuazione prioritariamente di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, compresi i servizi tecnologici atti a conseguire risparmi energetici.

La società ha inoltre per oggetto la gestione dei seguenti servizi pubblici locali e lo svolgimento delle attività connesse:

* gestione di case di riposo per anziani;

- * gestione di centri diurni per anziani;
 - * gestione di servizi di assistenza domiciliare;
 - * gestione di servizi a rilevanza sociale in genere;
 - * gestione di palestre ed impianti sportivi;
 - * gestione del servizio di trasporto scolastico,
 - * promozione e gestione di iniziative culturali, manifestazioni ed eventi, compresa la gestione degli immobili destinati ad attività culturali e sociali;
- il tutto nel rispetto della normativa vigente.

2. La società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui al precedente comma 1 attraverso risorse umane e materiali proprie, e o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente altrimenti acquisiti dalla società avviene coerentemente con quanto al comma precedente ed in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea.

3. La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.

6. La società può svolgere inoltre, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi operazione od attività ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dei fini sociali.

4. La società può operare in settori integrativi, complementari o affini a quelli indicati al primo comma, in relazione alle attività che le siano affidate dagli Enti Pubblici locali soci.

5. L'affidamento alla società dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

6. La società deve, nel rispetto della normativa vigente, prevalentemente acquisire servizi ed attività dagli Enti Locali soci mediante affidamento diretto, e deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli enti stessi ai sensi del successivo art. 7, comma 1.

7. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidato dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8. La società è soggetta, da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale come da successivo articolo 7, comma 1, al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi da parte dei citati enti, anche attraverso opportune previsioni all'interno dei contratti di servizio. Ogni ipotesi di attività in extraterritorialità deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci. Viene esclusa qualsiasi attività in extraterritorialità, che abbia carattere strumentale.

9. Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard qualitativi e quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.

10. Il controllo analogo si esercita anche attraverso modifiche al contratto di servizio, in relazione alle esigenze degli Enti soci, al fine di consentire alla società di predisporre, in tempi e quantità condivise, le risorse necessarie per farvi fronte.

11. Il controllo analogo prevede la richiesta, da parte degli Enti soci, di documentazione specifica alla società, e l'attenta verifica della stessa, nonché la possibilità di attivare ispezioni, direttamente o per il tramite di operatori esterni incaricati, alle quali può seguire, se del caso, formale diffida.

12. L'indirizzo di vigilanza ed il controllo economico – finanziario degli Enti soci si esercitano tramite procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti soci.

13. Il controllo analogo a quello esercitato sul proprio servizi è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte e ulteriormente rafforzate con l'approvazione di apposita convenzione tra il Comune e la Società.

14. La società è soggetta a sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nei contratti di servizio, sino alla possibilità di interruzione degli affidamenti dei servizi nei casi di maggiore gravità. Nessuna decisione potrà essere presa in merito all'approvazione o alle modifiche del contratto di servizio, del contratto di concessione amministrativa, della carta dei servizi, del piano industriale (comunque definito), che riguarda un Ente socio, se non con il voto favorevole in assemblea del proprio componente.

15. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE – FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
2. Il capitale sociale può essere aumentato con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, con conferimenti in denaro o in natura, alle condizioni e nel rispetto dei termini da essa stabiliti e nel rispetto altresì delle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Amministratore unico con le modalità dallo stesso stabilite nell'interesse della società, sempre nel rispetto della normativa vigente.
4. Sulle somme dovute dai Soci per il pagamento delle quote, se in ritardo con i versamenti, decorre l'interesse legale; al Socio moroso si applica la disciplina prevista dal Codice Civile.

ARTICOLO 6

CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E DIRITTI DEI SOCI

1. Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
2. La qualifica di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, anche anteriormente all'acquisizione di detta qualifica.
3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi di legge; il socio, in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle proprie quote conserva comunque il diritto di

voto, previa convenzione stipulata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2471-bis e 2352 del codice civile.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, risultante dal libro soci, alla data della delibera di aumento del capitale sociale.

5. La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

L'esclusione del diritto di sottoscrizione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale reso necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

ARTICOLO 7

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'

1. Possono partecipare alla società:

a) il Comune di Ponte nelle Alpi, nella misura minima del 60% (sessanta per cento) del capitale;

b) altri Enti pubblici Locali affidanti direttamente servizi pubblici ed attività rese a favore degli stessi Enti Pubblici locali.

2. L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2481-bis del Codice Civile, oppure a seguito di cessione di parte della quota detenuta dal Comune di Ponte nelle Alpi, sempre tuttavia nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al precedente comma 1.

3. L'annotazione nel libro soci del trasferimento di quote, che comporti violazione dei limiti di cui al precedente comma 1, non sarà in ogni caso valida e deve essere quindi rifiutata dall'Amministratore Unico per la parte eccedente la percentuale stabilita.

Il diritto di voto e gli altri diritti sociali, relativi alla frazione di quota eccedente la percentuale sopra indicata, non potranno in alcun caso essere esercitati.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DI QUOTE

1. Le partecipazioni sono trasferibili; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto qualora un socio intenda trasferire ad Enti Pubblici Locali di cui al punto b) del comma 1) dell'articolo 7, in tutto o in parte la propria quota, dovrà previamente - con raccomandata A.R. - informare l'Amministratore Unico delle condizioni dell'offerta, specificando la quota che intende vendere, il nome dell'Ente o degli Enti disposti all'acquisto, le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo, le modalità di pagamento, e le altre condizioni di cessione.

2. L'Amministratore Unico, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, provvederà ad inviare alla sede degli Enti soci che risultino iscritti nel libro soci, il ricevimento della comunicazione stessa, tramite lettera raccomandata A.R. con indicate le condizioni di vendita, il nome dell'Ente Locale acquirente e il prezzo concordato, allegandovi copia della predetta comunicazione.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono comunicare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al precedente comma 2, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà a procedere all'acquisto delle quote offerte in prelazione.

4. L'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di cui al precedente comma 3, provvederà ad informare il Socio cedente e tutti gli altri soci, delle adesioni pervenute e del nome dei soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione.

5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci.

6. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, dovranno effettuare il pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della propria volontà di procedere all'acquisto di cui al precedente comma 3, salvo differenti specifici accordi.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Amministratore Unico, che il trasferimento stesso non comporti il venir meno dei limiti di cui al precedente art. 7 comma 1.

8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo e comunque in ogni caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni è richiesto il gradimento con decisione da prendersi dall'assemblea dei soci, che potrà negarlo:

- a) in caso di violazione dei limiti indicati al precedente art. 7 comma 1, che non sia già stata rilevata dall'Amministratore Unico ai sensi del precedente articolo 7 comma 3;
- b) a coloro che si trovino in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la società.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato; in caso di diniego di gradimento il socio potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ARTICOLO 9

FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini:

- dai ricavi da gestione dei servizi e dell'attività e dall'autofinanziamento che ne deriva;
- da contributi da parte di enti pubblici e soggetti privati;
- da finanziamenti a medio - lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate;
- da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata, nel rispetto della normativa vigente. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, i suddetti finanziamenti saranno infruttiferi di interessi.

Titolo III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

GENERALITA' E VERBALIZZAZIONI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita a norma del successivo art. 14, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, da un Notaio, e devono essere trascritte in apposito libro.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 11

POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Amministratore Unico e la sua revoca;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Oltre a quanto previsto dalla legge, è di competenza dell'Assemblea, all'unanimità dei voti, onde consentire a tutti i soci l'esercizio del controllo analogo, l'approvazione di quanto segue:

a) le linee di sviluppo dei servizi;

b) il piano triennale, il programma annuale degli investimenti (articolato specificamente per singoli progetti – lavori) e le relative modalità di finanziamento;

c) le previsioni triennali ed annuali di conto economico;

d) la previsione triennale ed annuale dei flussi di cassa;

e) la situazione economico – patrimoniale infra-annuale, anche ai fini dell'eventuale copertura delle perdite di esercizio in corso di formazione da parte dei Comuni soci;

f) le relazioni di accompagnamento a quanto ai punti precedenti da a) ad e);

g) l'acquisto e la vendita, nonché ogni altra operazione di trasferimento a terzi, di immobili e partecipazioni;

h) singole operazioni di investimento (progetto – lavoro) e finanziamento per importi superiori ad Euro 50.000 (cinquantamila,00), I.V.A. esclusa;

i) singole assegnazioni di incarichi di consulenza, di importo superiore ad Euro 20.000 (ventimila,00), I.V.A. esclusa.

Più in generale, ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. «c», del D. Lgs. 267/2000, spettano all'Assemblea gli indirizzi, la programmazione, la vigilanza ed il controllo sulla società, in aderenza agli indirizzi ricevuti dai rispettivi Enti Pubblici locali.

ARTICOLO 12

PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata, tra i soci, dall'Assemblea medesima.

ARTICOLO 13

SEGRETARIO

Il Presidente è assistito da un segretario, che può essere anche non socio, nominato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 14

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito della Regione Veneto.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea (trenta giorni nell'ipotesi prevista al successivo articolo 18 comma 2), con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire agli Enti soci presso la sede risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione - per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

2. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se l'Amministratore Unico o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati i principi del metodo collegiale, di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed altresì alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 15

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie, partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

5. L'Amministratore Unico ed i componenti del Collegio Sindacale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. Il Presidente, previo consenso espresso della maggioranza dei soci presenti, può ammettere l'intervento all'adunanza di dipendenti della società e/o degli Enti Pubblici locali soci e/o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci relativamente alle materie da trattare.

ARTICOLO 16

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale presente.

L'assemblea delibera invece con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile nonché nelle altre ipotesi previste dal presente Statuto; in tale ipotesi in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dell'intero capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze o l'unanimità.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 17

Amministratore Unico

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico eletto a norma del successivo art. 18.
2. Non possono ricoprire cariche di amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:
 - a) si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, nonché dagli artt. 58, 59, 63 e 64 del D.Lgs 267/2000;
 - b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);
 - c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.
3. L'Amministratore Unico ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Assemblea la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, l'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016, l'Amministratore Unico della società non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 9, lettere c) e d), del D.Lgs. 175/2016, si ribadisce il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico ed il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 175/2016, coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che rivestono al tempo stesso la carica di Amministratore Unico della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo all'amministratore.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, all'Amministratore Unico si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

ARTICOLO 18

AMMINISTRATORE UNICO - NOMINA, SOSTITUZIONE

E COMPENSO

1. La nomina, la revoca dell'Amministratore Unico e la determinazione del suo compenso spettano all'Assemblea. Esso dura in carica un triennio, è rieleggibile, e può essere scelto anche tra non soci. Per la determinazione del compenso si fa riferimento al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016

2. Per le deliberazioni relative all'elezione dell'Amministratore Unico, l'Assemblea dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e l'avviso di convocazione dovrà contenere, a pena di inefficacia della deliberazione, l'elenco dettagliato delle materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente l'Amministratore Unico, l'Assemblea, convocata senza ritardo, provvederà alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

4. L'Amministratore Unico è revocabile in caso di condotta contrastante con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, e ciò costituisce giusta causa di revoca.

ARTICOLO 19

AMMINISTRATORE UNICO - POTERI E RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico agirà nello stretto rispetto degli indirizzi di Assemblea, del contratto di servizio, della carta dei servizi e del piano industriale approvato dall'Assemblea, con la precisazione che per gli atti di gestione straordinaria (sino a quando la società sarà retta in delegazione interorganica) dovrà disporre dei preventivi indirizzi dell'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del presente Statuto.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, l'Amministratore Unico predispone gli opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività forniti dalla società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

3. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società, a tal fine nominando avvocati e procuratori.

4. L'Amministratore unico può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le mansioni, i poteri e le eventuali retribuzioni.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 175/2016, si ribadisce il divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile.

Titolo V

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 20

COLLEGIO SINDACALE O REVISORE

1. Quale organo di controllo, i soci, con delibera assembleare, **devono** nominare:

- a) o il collegio sindacale;
- b) o un Revisore contabile.

2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 del Codice Civile.

In tal caso, tutti i membri effettivi e supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata all'unanimità dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, ed il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell'apposito libro.

Al Sindaco dissenziente spetta il diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio sindacale è tenuto al controllo anche degli strumenti programmatici, del controllo di gestione e del *report*, in coerenza con le previsioni dell'art. 113, c. 5, lett. «c», del D. Lgs. 267/2000.

Decade d'ufficio il Sindaco qualora, senza giustificato motivo, non partecipi durante un intero esercizio a:

- un'Assemblea; oppure

- due riunioni del Collegio Sindacale di verifica trimestrale di cassa.

4. Qualora i soci ricorrano alla nomina del revisore contabile, lo stesso sarà scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il corrispettivo del revisore è determinato all'unanimità dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile, se invitato, può partecipare alle assemblee dei soci ed a tutte le riunioni nelle quali si reputi utile la sua presenza.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, i componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 9, lettera c), del D.Lgs. 175/2016, si ribadisce il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi di controllo.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, all'organo di controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

8. Qualora l'organo di controllo dovesse avere composizione collegiale, lo stesso dovrà rispettare l'equilibrio di genere, in ossequio ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e ss.ms.ii..

Titolo VI

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 21

ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Amministratore Unico, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ai sensi degli articoli artt. 2423 e ss. del Codice Civile.

Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

4. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.

ARTICOLO 22
DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la stessa si è ridotta per copertura di perdite al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) la rimanente parte dell'utile netto è, secondo le deliberazioni assembleari, accantonato a riserve (o riportato a nuovo esercizio) e/o distribuito ai soci, a titolo di dividendo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore Unico, con le modalità e nei termini che verranno annualmente dallo stesso stabiliti.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

Titolo VII
STRUMENTI PROGRAMMATI CI – AFFIDAMENTI IN HOUSE

ARTICOLO 23
STRUMENTI PROGRAMMATI CI

1. Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui all'articolo 113, comma 5, lettera «c», del D. Lgs. 267/2000, il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.

2. Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale (sintetizzabili sottoforma di piano industriale), sono da approvarsi previamente a cura dell'Amministratore Unico e poi, in via definitiva, da parte dell'Assemblea, e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie).

4. La società provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato previamente dall'Amministratore Unico e, in via definitiva, dall'Assemblea.

ARTICOLO 24
AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica di cui all'articolo 113 comma c. 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento del socio/dei soci, lo statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale (articolo 113, comma 11, D.Lgs.267/2000 e leggi di settore), la carta dei servizi (articolo 112, comma 3, D.Lgs.267/2000) ed il piano industriale;

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, di controllo economico-finanziario e di coinvolgimento dell'ente o degli enti pubblici locali soci, così come previsti nel presente statuto e contratto di servizio;

c) la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici locali che la controllano, **nel rispetto di quanto disciplinato nel precedente articolo 3, comma 7;**

d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati dall'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 o dalle leggi di settore).

2. In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio in house, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa inoltre che :

- gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio, completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale da approntarsi possibilmente entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente, e nel bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano poliennale; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione economico-finanziario nel seguito indicato;

- gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio e per singolo ente pubblico locale socio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito) ribaltando i costi generali sui singoli servizi pubblici locali e per singolo ente pubblico locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il *report* infrannuale, da illustrarsi in Assemblea, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al successivo *report*), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari);

- gli strumenti di vigilanza e controllo prevedono la nomina degli organi sociali (amministrativi e di controllo contabile) attraverso il consenso o procedure tali da porre tutti gli Enti soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che il Consiglio o i Consigli degli enti pubblici locali soci hanno già individuato in atti attraverso il proprio statuto o il proprio regolamento, o attraverso lo statuto sociale di questa società o altre specifiche deliberazioni.

Il legale rappresentante dell'ente o degli enti pubblici locali soci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraindicati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

I *curricula* risulteranno depositati presso la sede legale della società a partire da dieci giorni prima dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina;

- l'eventuale adeguamento delle previsioni di cui al presente articolo avverrà come da leggi, o sentenze che in tale senso saranno emesse.

3. Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.

4. In ogni modo, ai sensi dell'art. 113, comma 1, 3° capoverso del D. Lgs. 267/2000, non possono essere esercitati in house i servizi pubblici locali di distribuzione del gas naturale (D. Lgs. 164/2000) e dell'energia elettrica (D. Lgs. 79/1999).

5. La società potrà sviluppare fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati *in house*, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate. In ogni modo la società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme del codice civile ed il relativo statuto e la convenzione–quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza già previste per questa società.

6. Il controllo analogo a quello esercitato sul proprio servizi è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte e ulteriormente rafforzate con l'approvazione di apposita convenzione tra il Comune e la Società.

ARTICOLO 25

1. Tenendo conto dei fini istituzionali per *lex specialis* della società, non costituisce modifica dell'oggetto sociale una variazione, *ope legis*, della composizione dei servizi pubblici locali affidati alla società.

2. In ogni modo, tenendo conto che per *lex specialis* la relativa utenza rientra nella potestà dell'ente pubblico locale (e come tale non è trattenuta a vantaggio della società) l'eventuale recesso non prevederà l'avviamento nel calcolo del valore della partecipazione.

Titolo VIII

PERSONALE E TRASPARENZA

ARTICOLO 26

PERSONALE

1. La società stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

2. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società controllata, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs 175/2016, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. La società garantisce il concreto perseguimento dei suddetti obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livell, e gli stessi sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

ARTICOLO 27

TRASPARENZA

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013.

Titolo IX

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 16 secondo comma del presente Statuto determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.